



**OGGETTO: Comune di PONTE DI LEGNO - Richiesta di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006. Revoca della determinazione dirigenziale n. 34/2016 del 27 maggio 2016 e contestuale avvio del procedimento istruttorio di competenza.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA  
Dott. Marco Zemello

**Premesso che:**

- l'art. 149-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che l'Ente di Governo dell'Ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio dell'unicità della gestione, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- la Legge Regionale 26/2003 e s.m.i. assegna le funzioni di Ente di Governo dell'Ambito alla Provincia che le esercita mediante l'Ufficio d'Ambito costituito in forma di azienda speciale;
- con deliberazione n. 38/2015 in data 19 ottobre 2015 il Consiglio Provinciale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e acquisito il parere favorevole da parte della Conferenza dei Comuni, ha provveduto alla scelta della forma di gestione, optando per il modello della società mista pubblico-privata, approvando contestualmente un programma operativo per disciplinare modalità e tempistiche di costituzione del gestore unico di ambito e di affidamento del servizio idrico integrato;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 28 ottobre 2016 affidava il servizio idrico integrato dell'ATO della provincia di Brescia ad Acque Bresciane srl, subordinando l'efficacia dell'affidamento di alcuni Comuni della provincia di Brescia e tra essi del Comune di Ponte di Legno, all'esito dei contenziosi intentati dai medesimi Comuni.

**Ricordato che** la Legge 221/2015 (cosiddetto Collegato Ambientale) ha novellato l'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006, introducendo una clausola di salvaguardia per alcune gestioni del servizio idrico nei Comuni montani, in presenza di determinati requisiti e previo accertamento degli stessi da parte dell'Ente di Governo territorialmente competente;

**Dato atto** che con nota Prot. n. 1013 del 17 marzo 2016 (ns prot. 1799/2016 del 21 marzo 2016) il Comune di PONTE DI LEGNO ha presentato richiesta di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi del citato art. 147 comma 2 bis del D.Lgs 152/2006;

**Atteso che** con determinazione n. 34 del 27 maggio 2016 il Direttore dell'Ufficio d'Ambito, anche sulla scorta del parere MATTM, pervenuto con nota prot. 0007069 del 18 aprile 2016, ha dichiarato improcedibile l'istanza avanzata dal Comune di PONTE DI LEGNO, disponendone l'archiviazione e

dando atto, conseguentemente, dell'impossibilità al mantenimento della gestione del servizio idrico integrato in via autonoma, in deroga all'unicità di gestione di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006;

**Considerato** l'esito del ricorso proposto dal Comune di Marone nei confronti dell'Ufficio d'Ambito (RG 1028/2016), deciso con sentenza del TAR n. 371/2017 pubblicata in data 15 marzo 2017, con la quale il Giudice ha respinto il ricorso del Comune, condividendo la conclusione dell'istruttoria condotta dall'Ufficio d'Ambito sui parametri indicati dallo stesso TAR per la misurazione dell'efficienza della gestione autonoma comunale;

**Dato atto che** il Consiglio di Stato con sentenza n. 5232/2020, pubblicata in data 26 agosto 2020, definitivamente pronunciandosi sull'appello presentato dal Comune di Marone, lo ha respinto, confermando la sentenza del primo Giudice e conseguentemente le modalità di conduzione dell'istruttoria da parte dell'Ufficio d'Ambito, nonché gli esiti della stessa;

**Ritenuto** quindi di avviare il procedimento per l'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti ex art. 147 comma 2 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per la prosecuzione della gestione in forma autonoma del servizio del Comune di Ponte di Legno, con le medesime modalità già impiegate, utilizzando ogni dato, informazione e documento ufficiale già in possesso dell'Ufficio d'Ambito, nonché ogni ulteriore elemento fornito dal Comune a seguito di richiesta dell'Ufficio;

**Ritenuto** per quanto sopra di revocare la propria determinazione n. 34/2016 del 27 maggio 2016;

#### **DISPONE**

1. di revocare la determinazione n. 34/2016 del 27 maggio 2016, avente ad oggetto "Comune di PONTE DI LEGNO - Richiesta di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006";
2. di avviare il procedimento per l'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti ex art. 147 comma 2 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per la prosecuzione della gestione in forma autonoma de servizio del Comune di Ponte di Legno;
3. di trasmettere la presente determinazione al Comune di PONTE DI LEGNO, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Provincia di Brescia, alla società Acque Bresciane srl, alla Regione Lombardia e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
4. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ufficio d'Ambito.

Brescia, 25 agosto 2021

Il Direttore  
dell'Ufficio d'Ambito  
(Dott. Marco Zemello)